



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 23/12/2024

N. 47 del Reg.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE
ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **12.15** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1 - ARGIRO' NICOLA	SI	12 - MASTRONARDI CLAUDIO	SI
2 - BOLOGNESE MARIKA	NO	13 - ROSSI ROBERTO	SI
3 - DE NICOLIS EMANUELA - Sindaco	SI	14 - TASCONE EMANUELA	NO
4 - DI FILIPPANTONIO CARMEN	SI	15 - TORRICELLA MICHELA	SI
5 - DI NINNI NICOLA	NO	16 - TRAVAGLINI FABIO ORLANDO	SI
6 - DI TORO ALFONSO	NO	17 - TRAVAGLINI MARIA	SI
7 - FABRIZIO ANGELO	SI		
8 - LARCINESE CARLA	SI		
9 - LIPPIS GIANCARLO	SI		
10 - MAGNACCA TIZIANA	SI		
11 - MARIOTTI GIOVANNI	NO		

Presenti 12

Assenti 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, **MAGNACCA TIZIANA** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la seduta.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.

Illustra il punto il Presidente della Commissione Bilancio, Carla Larcinese, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia.

Richiamato l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì l'art.1, commi da 161 a 169, della Legge n.296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n.160/2019.

Dato atto che l'art.1, comma 744, della Legge n.160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art.1, comma 758, della Legge n.160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art.1, della Legge n.160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art.1, della Legge n.160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamati:

- l'art.1, comma 48, della Legge n.178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

- la disposizione dell'art.1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art.1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della Legge n. 160/2019.
- l'art.9 lettera f del Regolamento Comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione opera solo con riferimento all'immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dall'anziano o disabile. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati, altresì, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.160/2019:

- ✓ il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- ✓ il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- ✓ il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- ✓ il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- ✓ il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.1, comma 761, della Legge n.160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art.1, comma 763, della Legge n.160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art.1, comma 765, della Legge n.160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che ai sensi del comma 757, dell'art.1, Legge n.160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Considerato che:

1. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. che in base all'art.3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art.1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;
3. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
4. l'art. 6-ter del Decreto Legge n.132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

5. con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, *decorre dall'anno d'imposta 2025*".
6. con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato con la delibera di C.C. n. 2 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 2024/2026;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visti:

- a) l'art.174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art.172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio*

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.71 del 25 marzo 2010 con la quale sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29/05/2020;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Richiamata la delibera consiliare n. 3 del 18/03/2024 con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2024;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

Prospetto aliquote IMU – "Comune di SAN SALVO riferito all'anno 2025"

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,595%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019:	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,93%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

- 3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 4) di richiamare le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge;
- 5) di stimare in €. 5.550.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 6) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 7) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio apre alla discussione generale sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Consigliere Fabio Travaglini, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Udita la replica del Sindaco Emanuela De Nicolis, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Udito l'intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Fabio Travaglini, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Posto ai voti, da parte del Presidente, l'argomento di che trattasi, in forma palese attraverso la piattaforma digitale Concilium App;

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuiti: 3 (Argirò, Torricella e Travaglini Fabio)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

Prospetto aliquote IMU – “Comune di SAN SALVO riferito all'anno 2025”

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,595%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019:	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,93%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

- 3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 4) di richiamare le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge;
- 5) di stimare in €. 5.550.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 6) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il “prospetto delle aliquote”, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente, stante l'urgenza, al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali, il Presidente passa alla votazione separata per l'immediata eseguibilità della proposta, in forma palese attraverso la piattaforma digitale Concilium App approvata all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di porre gli uffici nelle condizioni di provvedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Di seguito si è passati alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno.



Consiglio Comunale San Salvo, 23.12.2024

ODG 7 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

Tiziana Magnacca:

Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno, quindi Mettete le presenze a questo punto numero 7 riguarda le aliquote IMU 2025 illustra il presidente della commissione bilancio Carla presidente

Carla Larcinese:

grazie, Vi presento la proposta di mantenimento delle aliquote IMU per 2025 che rimarranno invariate rispetto all'anno precedente l'IMU Imposta Municipale unica è una delle principali fonti di entrata per il nostro comune negli ultimi anni abbiamo adottato una politica fiscale volta a garantire stabilità e prevedibilità per i cittadini e per le aziende evitando aumenti che possono gravare ulteriormente sui bilanci sia familiari che quelli delle imprese per il 2025 proponiamo di mantenere le seguenti aliquote lo 0,595% su un abitazione principale e relative pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 0,93 %. esenti nei terreni agricoli aree fabbricabili 1,06% altri fabbricati 1,06 per mantenere le aliquote IMU invariate rappresenta un segnale di attenzione verso i cittadini e come dicevo verso le imprese e le loro esigenze invito quindi il consiglio ad approvare questa proposta contribuendo a garantire la continuità nei servizi e a mantenere la fiducia i nostri cittadini e dei nostri imprenditori, grazie

Tiziana Magnacca:

grazie presidente, quindi trovato dell'ultimazione abbiamo la discussione sul Del giorno che intende intervenire prego consigliere Travaglini.

Fabio Orlando Travaglini:

Grazie Presidente del Consiglio. Ma grazie anche alla presidente della commissione bilancio per l'esposizione qualche riflessione su questo tema delle imposte che come sapete ci vede molto attenti, abbiamo anche nello scorso consiglio del 3 dicembre, siamo intervenuti su questo abbiamo sostenuto una proposta incoraggiato una proposta rispetto alle rateizzazioni parlavamo in caso della Tari, oggi parliamo dell'IMU, io torno a ribadire la proposta di individuare sul tema. Dell'imposizione abbiamo parlato di tasse. Ma io credo che potremmo individuare qualcosa anche sulle imposte un tema di beneficio fiscale di premialità per i contribuenti che sono sempre in regola con i pagamenti l'ho detto e ha verbale dello scorso consiglio lo dirò in una prossima occasione di commissione, se ovviamente c'è disponibilità da parte la maggioranza potremmo anche elaborare insieme una proposta è un documento sono disponibile a l'istituzione di un tavolo tecnico per elaborare quella proposta alcune alcuni chiarimenti alcuni quesiti vorrei fare su questo documento. Innanzitutto l'imposizione è confermata rispetto all'anno scorso, ma non rispetto alle precedenti annualità lo volevo ribadire anche nel mio intervento preside. Posizione in non è aumentata rispetto alla annualità precedente perché nelle altre annualità è aumentata dovevamo un IMU ho fatto. Ho ripreso le vecchie delibere, avevamo un IMU in passato che era dello 0,425 per le abitazioni principali, la portiamo a 0,595

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025

avevamo un Imu per gli immobili categoria D dello 0,76% e abbiamo oggi un dello 0,93% per gli altri immobili dello 0,89 oggi si parla di altri fabbricati con la dicitura un po' diversa, ma è assimilabile di 1,06 per cui negli anni sono aumentate le imposizioni. È aumentata la pressione a carico delle tasche dei cittadini di San Salvo attenzione monitoriamo. Non è detto che bisogna confermare sempre si può anche abbassare. Se analizziamo poi una precisazione sono andato a rivedere una delibera ricorre in questa delibera è di qualche anno fa no. Dunque anche quella dell'anno scorso. Scusate per l'anno 2024, perché noi abbiamo approvato una delibera nel mese di marzo e ovviamente ufficiale perché è stata trasmessa regolarmente come da prassi al me e l'ho scaricata dal sito del MEF il protocollo che però non era entrata in vigore perché approvata oltre i termini per l'anno impositivo 2024 nel in quella delibera lo chiedo perché probabilmente c'è anche in questo in questo deliberato avevamo un aliquota agevolata per gli immobili di categoria C1 negozi e botteghe e C3 laboratori per Arti e Mestieri nelle quali soggetto passivo nell'anno di imposizione intraprese. Una attività di impresa con l'assunzione di almeno un dipendente il comune di diceva di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati attraverso la richiesta della documentazione probatoria andando ad abbattere notevolmente la tassazione perché parliamo di una tassazione dello 0,46% ora è un provvedimento che abbiamo apprezzato l'altra volta io ricordo che nel consiglio in quel consiglio del 18 marzo mi pare eravamo ero soltanto io il componente della minoranza presente in aula, non votai contro, mi astenni, ma probabilmente in discussione possiamo andare a rivedere i verbali, parlai di questo è un'attività è un settore che mi sta a cuore il settore della startup dell'apertura di nuove attività, ci proviamo sappiamo ce lo siamo. Detti in tutti in tutte le sedi e nell'approvazione di tutti i documenti nuove attività Che aprono San Salvo ha un tessuto che grazie a Dio, grazie agli imprenditori di questa città si è si sta rigenerando è riuscito a ripartire l'assessore alle attività produttive che annuisce mi fa piacere è riuscito a ripartire è riuscito a portare avanti una crescita vogliamo del PIL che poi ricade nel benessere di tutti ci sono tanti giovani che oggi ritengono aprire nuove attività ritengono intraprendere nuove nuovi esercizi commerciali o attività artigianali e noi dobbiamo abbiamo il dovere di tutelarli, soprattutto in un momento in cui San Salvo può essere una sorta di capofila della Regione Abruzzo nel lavoro nelle opportunità economiche. Chi conosce l'Abruzzo come me e come voi sa quanti territori hanno una serie di difficoltà. Le grandi aziende come ci siamo già detti e come sai benissimo la presidente del consiglio per il ruolo che riveste il per le vertenze che segue in regione le grandi aziende, sono in difficoltà, noi dobbiamo almeno quella fetta quel settore tutelarlo. Quindi vi chiedo perché non è stato reinserito in delibera quella agevolazione per le nuove attività commerciali che riteniamo come detto un provvedimento fondamentale insieme a tanti altri provvedimenti di agevolazioni fiscali che vi chiedo di cominciare a discutere insieme a noi, vi ribadisco e reitero la ricetta di avviare questo tavolo perché oggi non dobbiamo essere un comune innovativo anche nell'imposizione fiscale anche delle politiche tributarie. Grazie

Tiziana Magnacca:

grazie consigliere Travaglini ci sono altri interventi nella discussione. Se non ci sono altri interventi, io farei concludere la discussione dalle repliche se ci sono del sindaco. Sì, ci sono.

Emanuela De Nicolis:

allora si è una precisazione intanto non è così scontato che insomma si mantenga inalterata L'imu non è corretto dire che è aumentata negli ultimi anni, in quanto è da 12 anni che questo comune non aumenta la tassa; i dati che lei ha riportato sono dati che per legge vanno alla parte statale, ma la competenza comunale è limitata dovrebbe saperlo lei consigliere, quindi per la parte di competenza comunale, non possiamo purtroppo deliberare sugli aumenti statali, ma quello che è la competenza comunale, questo comune non ha toccato le aliquote imu da oltre 12 anni, dall'amministrazione Magnacca e la mia a seguire quindi non è proprio così scontato dire che siano rimaste inalterate le aliquote IMU sulle seconde case. L'anno scorso la delibera è andata a marzo insieme al bilancio di previsione che l'anno scorso era stato prorogato. Ovviamente questo è un adempimento di legge che abbiamo deciso invece di portare in approvazione. Sappiamo anche

che quest'anno il termine per l'approvazione del bilancio è prorogato al 28 febbraio. In ogni caso per quanto riguarda quell'esenzione c'è da diversi anni consigliere lei ha trovato solo l'anno scorso, in realtà era consigliere anche della precedente amministrazione, quindi dovrebbe sapere che c'era già quindi era un'esenzione già da 12 anni, credo non l'abbiamo eliminata, ma con le nuove normative sulle griglie IMU non c'era possibilità di inserimento. Non è consentito purtroppo andare in deroga, quindi oggi la responsabile ci riferisce che della nuova griglia che quest'anno non è possibile inserire delle deroghe specifiche che i comuni possono fare; in realtà, non avendola abrogata espressamente, noi ci riserviamo la possibilità di verificare se questa specifica deroga è possibile inserirla; abbiamo necessità di approfondire perché oggi l'adempimento è fatto con una griglia che ci dà il mef e non è inseribile nessun tipo di deroga su autonomia, diciamo dei comuni, però approfondiremo. In ogni caso non è espressamente abrogata e anche perché come ben noto San Salvo è una cittadina appunto industriale commerciale e tante altre cose insieme abbiamo detto più volte la nostra realtà multidimensionale, abbiamo dimostrato con i fatti l'attenzione alle attività imprenditoriali in questi anni, grazie

Tiziana Magnacca:

grazie sindaco passiamo. Quindi alle dichiarazioni di voto ci sono interventi per dichiarazione di voto se non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Allora Certo che può prendere prego.

Fabio Orlando Travaglini:

Ok, grazie. Allora solo piccolissimo intervento telegrafico per giustificare la dichiarazione di voto, sono consapevole, come ho detto come ho detto prima, mi è parso di essere chiaro che questo provvedimento delle botteghe e dei negozi delle start up commerciali era anche nelle altre delibere degli anni precedenti, ho riportato l'ultima perché era quella che è la più recente che mi sembrava utile portare è vero che non è scontato confermare le aliquote, ma non è scontato neanche la possibilità di ridurla eventualmente. Credo che una gestione più attenta e più collegiale della politica tributaria della politica impositiva potrebbe Secondo me se volete un consiglio migliorare il carico complessivo sui cittadini evidente per quello che è di competenza delle Amministrazioni comunali chiaro che poi sulla filiera invece politica che sindaco mi piace richiamare. Vi chiedo a questo punto visto che c'è una bellissima filiera di collegamento istituzionali con regione e Parlamento chiedo a questo punto di intervenire e spianare questa filiera di collegamento per esercitare il vostro potere politico nella diminuzione di quello che è di competenza delle tasse che sono di competenza del governo e della Regione, mi pare che su tutte e due fronti Non abbiamo non andiamo incontro a diminuzioni ma Detto ciò la spiegazione. Correttissima se fosse stato in commissione l'avrei saputo. Ma questo non è venuto in commissione, per cui noi non siamo riuscito a non siamo riuscito a trattarlo detto questo però proprio su questi presupposti, visto che parliamo di Imu e Nazionale, ma non ci convince io dichiaro voto di astensione. Grazie

Tiziana Magnacca:

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto non ci sono altri interventi per cui passiamo al voto, grazie. Ok punto di cui al numero 7 dell'ordine del giorno viene approvato con il voto favorevole di 9 consiglieri. Quindi passiamo all'immediata eseguibilità. anche l'immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità dei presenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 59**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/12/2024**

Il Responsabile di Settore
FRANCESCA CICCOTOSTO

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/12/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Nicola DI NARDO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(MAGNACCA TIZIANA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[X] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 23/12/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Tiziana Magnacca in data 09/01/2025
ALDO D'AMBROSIO in data 09/01/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li 09/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)